




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 1885-A**

**Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze  
ambientali e industriali ed a favorire  
lo sviluppo delle aree interessate**

*(Conversione in legge del DL 136/2013)*

N. 18 – 15 gennaio 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1885-A

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze  
ambientali e industriali ed a favorire  
lo sviluppo delle aree interessate

*(Conversione in legge del DL 136/2013)*

N. 18 – 15 gennaio 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 1885

**Titolo breve:** Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** VIII Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Bratti

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** ASSEMBLEA

**Oggetto:** TESTO A



# INDICE

<b>ARTICOLO 1, COMMA 1-BIS .....</b>	<b>3</b>
STUDI EPIDEMIOLOGICI .....	3
<b>ARTICOLO 1, COMMA 2.....</b>	<b>4</b>
AVVALIMENTO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO E ANALISI DA PARTE DELL'INEA.....	4
<b>ARTICOLO 1, COMMII 5, 6 E 6-BIS .....</b>	<b>4</b>
SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INDAGINI TECNICHE.....	4
<b>ARTICOLO 1, COMMA 6-TER.....</b>	<b>5</b>
DIVIETO DI ACQUISTO E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DI SERVIZIO.....	5
<b>ARTICOLO 1, COMMA 6-QUATER .....</b>	<b>6</b>
INCENTIVAZIONE DI COLTURE CON FINALITÀ NON ALIMENTARI.....	6
<b>ARTICOLO 1, COMMA 6-QUINQUIES .....</b>	<b>6</b>
PARAMETRI DI QUALITÀ DELLE ACQUE .....	6
<b>ARTICOLO 2, COMMII DA 1 A 5.....</b>	<b>6</b>
INTERVENTI DI MONITORAGGIO E TUTELA DEI TERRITORI NELLA REGIONE CAMPANIA .....	6
<b>ARTICOLO 2, COMMII DA 4-QUATER A 4-OCTIES.....</b>	<b>8</b>
CONTROLLI SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ZONE INTERESSATE DA EMERGENZE AMBIENTALI.....	8
<b>ARTICOLO 2, COMMA 5-BIS .....</b>	<b>10</b>
DESTINAZIONE A FINALITÀ DI SPESA DI SOMME OGGETTO DI CONFISCA .....	10
<b>ARTICOLO 2 COMMA 6.....</b>	<b>11</b>
COPERTURA DEGLI ONERI PER INDAGINI TECNICHE SUI TERRENI.....	11
<b>ARTICOLO 2-BIS .....</b>	<b>11</b>
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E BONIFICA DI AREE INQUINATE .....	11
<b>ARTICOLO 3, COMMII DA 2 A 2-QUATER .....</b>	<b>13</b>
UTILIZZO DI PERSONALE MILITARE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN CAMPANIA.....	13
<b>ARTICOLO 3, COMMA 2-QUINQUIES .....</b>	<b>15</b>
UTILIZZO DELLA FLOTTA AEREA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.....	15

<b>ARTICOLO 5, COMMA 5</b> .....	<b>15</b>
PROROGA DI GESTIONI COMMISSARIALI .....	15
<b>ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B)</b> .....	<b>17</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSARI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO .....	17
<b>ARTICOLO 6, COMMI 1-BIS E 1-TER</b> .....	<b>18</b>
TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE COMPETENZE E DELLE RISORSE DELLE GESTIONI COMMISSARIALI RELATIVE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO .....	18
<b>ARTICOLO 7, COMMA 1, LETT. G)</b> .....	<b>18</b>
COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI .....	18

## PREMESSA

Il disegno di legge prevede la conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

La Commissione Bilancio ha iniziato l'esame del testo originario del decreto legge nella seduta del 9 gennaio 2014.

Nell'occasione il Governo si è riservato di fornire in una seduta successiva i dati e gli elementi richiesti nel corso del dibattito<sup>1</sup>.

Successivamente la VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), nella seduta del 13 gennaio, ha apportato modifiche al testo iniziale.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento (C. 1885) è corredato di relazione tecnica, mentre con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di merito non risultano trasmesse relazioni tecniche.

Si esaminano, di seguito, le sole modifiche della Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

Per le parti del testo non modificate o recanti modifiche prive di effetti finanziari, si rinvia alle osservazioni già formulate nella Nota di verifica n. 48 del 9 gennaio 2014, con riferimento sia ai profili di quantificazione sia ai profili di copertura finanziaria.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLO 1, comma 1-bis**

#### **Studi epidemiologici**

Le modifiche apportate dispongono che l'Istituto superiore di sanità analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico "Sentieri", con particolare riferimento alle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma dal Governo che gli adempimenti in esame, in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>1</sup> V. Servizio Bilancio dello Stato – Commissione Bilancio: Nota di verifica n. 48 del 9 gennaio 2014.



## **ARTICOLO 1, comma 2**

### **Avvalimento del Corpo delle capitanerie di porto e analisi da parte dell'INEA**

**Le modifiche** apportate dispongono che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale si avvalgano anche del Corpo delle capitanerie di porto al fine di effettuare le indagini tecniche di cui all'articolo 1, comma 1.

Si dispone altresì che l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) conduca un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie.

**Al riguardo**, appare opportuno acquisire conferma dal Governo che gli eventuali oneri siano ricompresi nelle risorse stanziare dal successivo articolo 2, comma 6, o sostenuti dalle Capitanerie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare altresì opportuno acquisire conferma dal Governo che gli adempimenti relativi all'INEA, soggetto appartenente al perimetro delle pubbliche amministrazioni, saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 1, commi 5, 6 e 6-bis**

### **Svolgimento di ulteriori indagini tecniche**

**Le modifiche** prevedono che con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possano essere indicati altri terreni, destinati all'agricoltura, da sottoporre a indagini tecniche. Ove sulla base delle indagini non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni, possono essere indicati quali di essi siano da sottoporre ad indagini dirette. I terreni interessati sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato.

**Al riguardo**, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa la quantificazione e la copertura degli oneri connessi agli adempimenti disposti dalle norme in esame, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti in relazione al testo originario del

provvedimento. Si ricorda infatti che gli oneri relativi alle indagini tecniche previste dal testo originario, quantificati in 100.000 euro nell'anno 2013 e in circa 3 milioni di euro nell'anno 2014, secondo un dettagliato elenco riportato nella relazione tecnica con un'apposita tabella, erano coperti a valere sulle risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che, in considerazione delle amministrazioni coinvolte di cui all'articolo 1, comma 1, quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità, e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6-bis andrebbe più correttamente riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato.

Inoltre, tale clausola dovrebbe essere opportunamente riformulata, conformemente alla prassi vigente, sostituendo le parole "ulteriori oneri con le seguenti": "o maggiori oneri".

#### **ARTICOLO 1, comma 6-ter**

##### **Divieto di acquisto e noleggio di autovetture di servizio**

**Le modifiche** prevedono che, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, il divieto di acquisto di autovetture o di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture - di cui all'articolo 1, comma 143, della L. 228/2012 - per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applichi alle amministrazioni statali interessate da detto articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, attesa la natura emergenziale del provvedimento in esame, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa la congruità della clausola di neutralità finanziaria e le modalità di verifica della destinazione dei mezzi all'esclusiva finalità prevista dalla norma.

#### **ARTICOLO 1, comma 6-*quater***

##### **Incentivazione di colture con finalità non alimentari**

Le modifiche dispongono che la regione Campania, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo possa approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture *no food*.

**Al riguardo**, attesa la natura facoltativa della disposizione in esame, non si formulano osservazioni nel presupposto che il programma di incentivazione sia definito dalla regione Campania nell'ambito dei propri equilibri di bilancio.

#### **ARTICOLO 1, comma 6-*quinquies***

##### **Parametri di qualità delle acque**

Le modifiche introducono il comma 4-bis dell'articolo 166 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). In particolare, si dispone che con regolamento vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. Con detto regolamento si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

**Al riguardo**, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, non si formulano osservazioni nel presupposto che la definizione dei parametri sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di non incorrere nell'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

#### **ARTICOLO 2, commi da 1 a 5**

##### **Interventi di monitoraggio e tutela dei territori nella regione Campania**

Le norme recate dal testo base del decreto legge prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato interministeriale per determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del testo in esame. Al Comitato spetta la supervisione delle attività di una Commissione,

parimenti istituita dalle norme in esame, ai cui componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il necessario supporto amministrativo alle attività del Comitato e della Commissione è assicurato dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

La Commissione adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente in oggetto, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania<sup>2</sup>. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state approvate alcune modifiche alle norme in oggetto le quali, fra l'altro, prevedono:

- l'integrazione della composizione della Commissione;
- che la Commissione possa avvalersi di esperti di chiara fama a cui non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese od altri elementi comunque denominati<sup>3</sup>;
- che il programma straordinario di interventi adottato dalla Commissione assicuri anche la sorveglianza del territorio mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo<sup>4</sup>.

**Al riguardo** si rileva che le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione di merito integrano il novero delle attività in cui si sostanzia il programma straordinario di interventi urgenti prevedendo anche la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo per la sorveglianza del territorio. Si ribadisce<sup>5</sup> pertanto che, non essendo note, neanche in via approssimativa, le linee di intervento da inserire nel programma e non essendo certo l'ammontare delle risorse che saranno rese disponibili per l'attuazione del programma, non appare possibile effettuare alcuna valutazione circa gli

---

<sup>2</sup> Sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

<sup>3</sup> Emendamento 2.11 (nuova formulazione) Russo.

<sup>4</sup> Emendamenti 2.31 Bindi e 2.32 Di Lello.

<sup>5</sup> Come già evidenziato nel precedente dossier predisposto a commento delle norme recate dal testo originario del decreto legge.

obblighi di spesa che si intendono assumere né è possibile procedere ad una verifica di congruità dei meccanismi di copertura ipotizzati. Si ribadisce, altresì, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili profili problematici che potrebbero scaturire sul piano finanziario per l'avvio di interventi, che appaiono avere natura anche pluriennale, in assenza di un piano di finanziamenti che assicuri, sin da subito e con riferimento all'intero arco temporale di attuazione del programma, la copertura integrale dell'onere derivante dagli interventi stessi.

Nulla da osservare per quanto concerne le disposizioni che integrano la composizione della Commissione e l'utilizzo di esperti da parte di questa, dal momento che le norme escludono espressamente, per entrambe le tipologie di prestazione, la corresponsione di rimborsi e/o emolumenti.

#### **ARTICOLO 2, commi da 4-*quater* a 4-*octies***

#### **Controlli sullo stato di salute della popolazione residente in zone interessate da emergenze ambientali**

**Le norme** stabiliscono che la regione Campania debba definire, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni individuati dall'articolo 2 della direttiva prevista dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima direttiva. La norma in esame non si applica ai comuni capoluogo (comma 4-*quater*).

E' stabilito, inoltre, che la regione Puglia definisca, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte (comma 4-*quinqies*).

Gli esami previsti ai sensi dei commi sopra descritti sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti (comma 4-*sexies*).

Per l'avvio delle attività in esame è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di euro 25 milioni e per l'anno 2015 la spesa di 25 milioni, a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate. Tale

norma stabilisce i criteri per la determinazione della quota capitaria, fissata in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale (comma 4-*octies*).

**Al riguardo** si rileva che le norme prevede "l'avvio di attività", il cui onere risulta esplicitamente quantificato, a valere su somme:

- già destinate a finalità di spesa a legislazione vigente;
- attribuite ad enti territoriali dotati di autonomia finanziaria, ossia le regioni e le province autonome.

Si osserva che le norme, quindi, porrebbero una nuova spesa obbligatoria a carico di somme finalizzate a sostenere spese già previste a legislazione vigente (con particolare riferimento all'anno in corso per il quale i programmi di spesa risultano già avviati) ed indipendentemente dal fatto che lo stanziamento previsto garantisca la sussistenza di disponibilità non altrimenti utilizzate.

Si osserva, altresì, che le disposizioni in esame stabiliscono, con norma statale, un obbligo di spesa a carico delle regioni Campania e Puglia: un siffatto obbligo, non essendo liberamente posto dall'ente territoriale, dovrebbe essere dotato di finanziamento autonomo a carico del bilancio dello Stato.

Si osserva, infine, che risulta indicata la misura della spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 ma che la norma non indica se, a decorrere dal 2016, la spesa non risulti più necessaria o semplicemente non sia non quantificata come sembrerebbe dedursi dal fatto che è stata utilizzata l'espressione "per l'avvio delle attività in esame".

Su tali questioni appare necessario che il Governo esprima il proprio avviso.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento al comma 4-*sexies*, che prevede l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si ricorda, inoltre, che tale copertura è stata utilizzata in passato, per importi assai più ridotti (articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge n.24 del 2013), in una diversa formulazione che prevedeva che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincolasse un importo pari alla spesa autorizzata del citato Fondo, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **ARTICOLO 2, comma 5-*bis***

##### **Destinazione a finalità di spesa di somme oggetto di confisca**

**Le norme** stabiliscono che le somme di denaro o altri beni mobili e i proventi di attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<sup>6</sup>, commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere destinati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione.

**Al riguardo** si rileva che la norma finanziaria "interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della regione Campania a valere su disponibilità derivanti da confische che non sono valutabili in via preventiva.

Tanto premesso si rileva:

- che le norme non valutano la misura dell'impegno finanziario richiesto e che, pertanto, potrebbero postulare l'avvio di interventi senza che sia preventivamente definita la misura degli sforzi finanziari richiesti e la loro durata;

---

<sup>6</sup> Gli articoli trattano del traffico illecito di rifiuti e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

- che le fonti di finanziamento hanno carattere eventuale e dunque i profili di cassa delle spese e delle entrate potrebbero non coincidere;
- che l'incertezza dei finanziamenti potrebbe protrarre nel tempo la conclusione di programmi di bonifica immediatamente avviati dal momento che sono definiti dalla norma come prioritari. Tale avvio, in assenza di risorse, è suscettibile di determinare un irrazionale utilizzo di risorse nel caso in cui le confische non consentano il finanziamento regolare dei progetti immediatamente avviati.

Appare, pertanto, opportuno che il Governo assicuri che la disponibilità finanziaria, connessa ai progetti di bonifica che si intende avviare, sia contestuale all'inizio degli interventi stessi. Andrebbero inoltre acquisiti dati ed elementi circa la durata dei medesimi progetti e l'esistenza di eventuali strumenti alternativi di finanziamento qualora non fossero occasionalmente disponibili somme derivanti da confische per il finanziamento dei progetti medesimi.

#### **ARTICOLO 2 comma 6**

##### **Copertura degli oneri per indagini tecniche sui terreni**

**In merito ai profili di copertura finanziaria,** con riferimento all'ulteriore spesa, rispetto a quella autorizzata dal testo originario del decreto-legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2014, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica siano idonee, dal punto di vista temporale, ad assicurare la copertura degli oneri anche nell'anno 2014.

#### **ARTICOLO 2-bis**

##### **Attività di monitoraggio e bonifica di aree inquinate**

**La norma,** introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito, ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate, tra l'altro, prevede:



- che il prefetto di Napoli assicuri il coordinamento delle attività volte alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, nonché nelle eventuali attività di erogazione e concessione di provvidenze pubbliche. A tal fine il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere<sup>7</sup> opera a supporto del prefetto tramite una sezione specializzata istituita presso la medesima prefettura. Tale sezione non può configurarsi come unità organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Viene demandata ad un decreto interministeriale la definizione delle funzioni e della composizione di tale struttura nonché l'individuazione, nell'ambito delle dotazioni disponibili legislazione vigente, delle risorse umane e strumentali occorrenti per il suo funzionamento (commi 1 e 2);
- l'istituzione<sup>8</sup>, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, del gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI). Anche tale struttura non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2 (comma 3).

**Al riguardo** si rileva, che la norma prevede l'istituzione (commi 1-3) di due strutture organizzative chiamate a svolgere attività di supporto e coordinamento in materia di attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate. [una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la Prefettura – UTG di Napoli ed il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno]. La definizione delle funzioni e della composizione delle due strutture – che per espressa disposizione normativa non costituiscono unità di livello dirigenziale e non sono organi di natura permanente - viene demandata ad un decreto interministeriale (sul quale non è previsto il parere parlamentare), che dovrà, altresì, individuare, nell'ambito delle dotazioni

---

<sup>7</sup> Istituito ai sensi dell'art. 180, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

<sup>8</sup> Con il medesimo decreto interministeriale di cui al comma 2.

disponibili a legislazione vigente, le relative risorse umane e strumentali. Stante il contenuto delle summenzionate disposizioni e in assenza di un espresso vincolo d'invarianza degli oneri, si rileva che queste appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari che non sembrano essere, anche ai fini della loro copertura, opportunamente evidenziati dalle norme. Ci si riferisce, tra l'altro, alle modalità di implementazione delle dotazioni di personale delle suddette strutture che saranno disposte, presumibilmente, ricorrendo ai consueti strumenti di mobilità interna del personale delle PP.AA. quali comando, distacco e collocamento fuori ruolo. Tali strumenti, come noto, sono suscettibili di determinare effetti finanziari sia nelle amministrazioni riceventi, in termini di riconoscimento di emolumenti accessori sia in quelle di provenienza, in termini di alterazione degli assetti funzionali ed organizzativi. A riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria,** appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle risorse già previste a legislazione vigente a far fronte agli adempimenti previsti dal presente articolo, quali l'istituzione di una sezione specializzata presso la prefettura di Napoli (comma 2) e del gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (comma 3). In caso affermativo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di integrare le disposizioni in esame con una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 2-*bis*.

#### **ARTICOLO 3, commi da 2 a 2-*quater***

#### **Utilizzo di personale militare per operazioni di controllo del territorio in Campania**

**La norma** recata dal testo originario dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge autorizza i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie

disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito il testo del comma 2 è stato integrato specificando che possa essere utilizzato un contingente massimo di 850 unità.

Sono stati introdotti, inoltre, i commi da *2-bis* a *2-quinquies* i quali, tra l'altro, prevedono che:

- il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità omnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

**Al riguardo** si ribadisce, conformemente a quanto già osservato a commento del testo iniziale del decreto legge, la necessità di chiarire quale sia il prevedibile impatto finanziario della norma in esame e con quali risorse si intenda fare fronte alle relative spese.

Tale chiarimento appare tanto più necessario considerato che le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione in sede referente hanno previsto l'attribuzione al personale impiegato di una indennità aggiuntiva e che l'efficacia delle norme si esplica per un periodo fino a 2 anni. Ciò sembra implicare che l'utilizzo del personale in questione non avrà carattere meramente occasionale, bensì verrà disposto in via ordinaria ed in modo continuativo. In considerazione di quanto sopra rilevato, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli oneri ascrivibili alle norme e la congruità delle risorse disponibili anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

### **ARTICOLO 3, comma 2-quinquies**

#### **Utilizzo della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato**

**Le norme** stabiliscono che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge, nonché per garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il Programma "Interventi per soccorsi" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, si osserva che è opportuno acquisire indicazioni sulla natura degli interventi che hanno determinato la misura del rifinanziamento del programma "Interventi per soccorsi".

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge n. 147 del 2013, nella misura di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, relativa al Fondo per la gestione e la funzionalità della flotta aerea antincendio (capitolo 1987 – Ministero dell'interno), appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle suddette risorse.

Si rileva inoltre l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 5 milioni di euro, previsti a decorrere dall'esercizio 2014.

### **ARTICOLO 5, comma 5**

#### **Proroga di gestioni commissariali**

**Le norme** recate dal testo originario del decreto legge stabilivano che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di alcune gestioni commissariali recato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre

effetti le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 4 agosto 2010 - che prevedono una gestione commissariale per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno - e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 2006 - emanata per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione di merito prolungano anche per tutto il 2015 i soli effetti le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 4 agosto 2010.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede anche con le risorse previste per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, nonché mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletarsi. Tali risorse vanno ad aggiungersi a quelle previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate che già figuravano tra i mezzi di copertura previsti dal testo originario della norma.

Un'ulteriore modifica prevede che il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività sopra descritte, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale.

**Al riguardo**, anche con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, andrebbe chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con gli effetti delle proroghe disposte.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, considerato che la norma in esame non dovrebbe dare luogo a nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica richiamati in alcune ordinanze della protezione civile, appare opportuno riformulare la disposizione stessa prevedendo che all'attuazione del comma in oggetto si provvederà nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle predette ordinanze.

**ARTICOLO 6, comma 1, lettera b)**

**Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico**

**La norma**, nel modificare le misure inerenti i soggetti di cui i commissari straordinari possono avvalersi - inizialmente individuati nel personale degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, nonché dell'ANAS - specifica che i soggetti in questione sono stabiliti dai decreti di nomina dei commissari.

In merito ai compensi spettanti ai soggetti di cui i commissari si avvalgono - rispetto ai quali era inizialmente previsto che non fossero dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese - la norma dispone la copertura di eventuale lavoro straordinario e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli enti suddetti, a valere sulle somme stanziare per gli interventi.

**Al riguardo** si osserva che le modifiche apportate ampliano le voci accessorie inerenti i compensi spettanti ai soggetti di cui si avvalgono i commissari e chiariscono che le somme dovute sono a valere sulle risorse stanziare per gli interventi, riducendo conseguentemente le disponibilità per altre voci di spesa inerenti le attività commissariali.

Andrebbe in proposito confermato che la norma pone a carico delle somme stanziare per gli interventi unicamente le voci accessorie del personale utilizzato dai commissari e non anche gli stipendi ordinari del personale, che restano a carico dei bilanci ordinari delle amministrazioni di appartenenza anche ove il personale sia adibito a tempo pieno a supporto dell'attività dei commissari.

Si rinvia in proposito a quanto osservato con riferimento al testo originario della disposizione in merito alla possibile insorgenza di ulteriori oneri ove si renda necessario l'utilizzo di unità di personale sostitutive di quelle utilizzate dai commissari per l'erogazione delle funzioni fondamentali degli enti.

## **ARTICOLO 6, commi 1-*bis* e 1-*ter***

### **Trasferimento alle regioni delle competenze e delle risorse delle gestioni commissariali relative al dissesto idrogeologico**

**La norma** prevede che le risorse<sup>9</sup> indicate dal testo, giacenti nelle contabilità speciali alla data del 1° gennaio 2015, siano trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma<sup>10</sup> (comma 1-*bis*).

E' inoltre previsto che le spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse delle contabilità speciali loro trasferite per fronteggiare il dissesto idrogeologico siano escluse dal patto di stabilità interno (comma 1-*ter*).

**Al riguardo**, benché la deroga al patto di stabilità interno delle regioni si limiti a rendere utilizzabili da parte di queste ultime le somme già stanziare sulle citate contabilità speciali e non determini, pertanto, effetti di maggiore spesa, si segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito all'eventualità che la disposizione, decentrando a livello regionale la gestione delle risorse, possa determinare scostamenti rispetto ai profili di cassa della spesa scontati negli andamenti tendenziali.

## **ARTICOLO 7, comma 1, lett. g)**

### **Commissariamento straordinario di stabilimenti industriali**

**La modifica** approvata da parte della Commissione di merito sostituisce il procedimento [disciplinato dal testo originario del comma 1, lett. g)] finalizzato a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento

---

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatte salve comunque, le modalità attuative previste dal medesimo comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ambientale, con un meccanismo che, per le medesime finalità, attribuisce al commissario straordinario specifici poteri nel caso l'impresa commissariata sia esercitata in forma individuale o societaria [comma 1, lett. g)].

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte